



MARTINA MAZZEI

La sentenza pronunciata senza attendere la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. è automaticamente nulla? Parola alle Sezioni Unite

Con l'ordinanza di rimessione n. 6451 del 9 marzo 2021 la seconda sezione civile dalla Corte di Cassazione ha manifestato l'opportunità di rimessione alle Sezioni Unite della questione processuale afferente all'automatica sussistenza o meno della nullità della sentenza emessa prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. considerato che, sul punto, non vi è uniformità di indirizzi giurisprudenziali.

Più nel dettaglio, secondo un primo orientamento la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. deve essere ritenuta per ciò solo nulla dal momento che viene impedito ai difensori l'esercizio del diritto di difesa. Per la declaratoria di nullità, infatti, non è necessario verificare la sussistenza in concreto del pregiudizio che deriva alla parte da tale inosservanza, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore in via astratta e definitiva come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 14657/2008; Cass. n. 7072/2010; Cass. n. 7760/2011; Cass. n. 20180/2016; Cass. n. 24636/2016 e, tra le più recenti, Cass. n. 26883/2019 e Cass. n. 4125/2020).

In particolare, come è stato precisato in più occasioni, ove il giudice abbia deciso la causa senza neppure assegnare alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., la relativa sentenza non può che essere nulla, comportando il mancato esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e la violazione del contraddittorio, principi cardine del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost. Né, d'altra parte, è necessario che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poiché, ove si richiedesse l'assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione della decisione previsto dall'art. 161, comma 1, c.p.c., la parte può far valere la nullità stessa.

Giova sottolineare che, per l'orientamento in discorso, la nullità della sentenza ove il giudice abbia deciso la causa senza attendere la scadenza del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c. si applica anche con riferimento a quella emessa all'esito del giudizio di appello laddove si sia optato per il modello decisorio della trattazione scritta alla stregua della previsione dell'art. 352, comma 1, c.p.c. (come verificatosi nel caso oggetto della causa a cui si riferisce il ricorso per cassazione oggetto di analisi) il quale sancisce che il giudice, ove non provveda a norma dell'art. 356 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c., con la previsione che la conseguente sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Secondo un contrapposto indirizzo ermeneutico, invece, la mancata assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, o la pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, non è di per sé causa di nullità della sentenza essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che l'irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. La parte, pertanto, deve dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica abbia effettivamente impedito alla



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio (v. Cass. n. 4020/2006 e Cass. n. 7086/2015). Ne consegue che non è sufficiente, ai fini della declaratoria di nullità della sentenza, indicare il dato puro e semplice del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. bensì è indispensabile dimostrare quale sia stata la lesione concretamente subita, indicando una o più argomentazioni difensive contenute nello scritto depositato successivamente alla data della decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

In conclusione, alla luce della persistenza del contrasto giurisprudenziale e della rilevanza della questione che incide su valori costituzionalmente garantiti quali quelli del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, il Collegio ha rimesso la questione al Primo Presidente ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c. affinché valuti l'opportunità di *“investirne le Sezioni unite per la risoluzione dell'emerso e perdurante contrasto, prospettandosi essa, in alternativa, quantomeno come questione di massima di particolare importanza”*.